

A.T.C. AL3

PRELIEVO DELLA SPECIE CINGHIALE CON IL METODO DELLA GIRATA (Linee guida Regione Piemonte D.G.R. 06-05-2013 n°17-5754)

SUDDIVISIONE TERRITORIALE

In base all'art. 1 comma 3 e all'art. 3 comma 1 delle Linee Guida per la Gestione del cinghiale viene costituita l'Area “girata” destinata al prelievo del cinghiale tramite il metodo della girata in tutto il territorio non destinato alla caccia a squadre con la braccata.

PRELIEVO A SQUADRE IN GIRATA

In base all'art B.2 comma 3 ogni squadra deve richiedere all'A.T.C. nelle 48 ore precedenti alla girata, entro e non oltre le ore 11 del giorno precedente la girata stessa, l'autorizzazione ad effettuare il prelievo indicando in modo puntuale e dettagliato l'area in cui si intende effettuare la girata che indicativamente non deve superare i 400 ha.

L'Ufficio dell'A.T.C. comunicherà il nulla osta o il diniego entro le ore 17 del giorno precedente tramite telefono, sms o mail al caposquadra.

In casi di più richieste per la stessa area o aree parzialmente sovrapponibili l'A.T.C. deciderà in modo insindacabile sulla base di criteri di residenza, rotazione e tempi di presentazione dell'autorizzazione.

FORMAZIONE ED AMMISSIONE DELLE SQUADRE

Qualsiasi gruppo di cacciatori che voglia costituire una squadra per il prelievo col metodo della girata, deve attenersi a quanto previsto dall'art. B.3 comma 1 – 3 e deve presentare nelle forme richieste la disponibilità al massimo di 6 cacciatori.

DISPOSIZIONI OPERATIVE

La squadra esercita l'attività venatoria in un solo A.T.C. e ciascun componente può aderire ad una sola squadra in ambito regionale durante la stessa stagione venatoria.

L'attività di caccia deve essere segnalata tramite l'esposizione di tabelle riportanti la dizione “CACCIA AL CINGHIALE IN ATTO” lungo le strade o sentieri di accesso alla zona di caccia. Le tabelle devono essere rimosse al termine della cacciata.

La squadra è considerata presente e operativa se provvede ad apporre le tabelle di cui al comma 2 , la mancata apposizione o rimozione delle tabelle a cacciata dichiarata chiusa comporta la possibilità per il singolo cacciatore di accedere all'area.

Per una maggior sicurezza ciascun partecipante alla cacciata deve indossare un abbigliamento ad alta visibilità, che abbia una porzione sia anteriore che posteriore.

Per operare sul territorio individuato, la “consistenza effettiva” della squadra non deve essere superiore a 6 cacciatori . Tale valore costituisce il “limite massimo” con cui una squadra possa operare.

I cacciatori, che nel corso della stagione venatoria, salvo giustificati motivi che saranno valutati in sede di Comitato di gestione, non abbiano partecipato ad almeno 6 giornate di caccia realizzate dalla squadra di appartenenza perdono il diritto di iscriversi per la stagione venatoria successiva ad una qualsiasi squadra che eserciti la caccia nell'A.T.C.. La verifica del registro dei partecipanti alle girate viene effettuata dall'Ambito.

La partecipazione alla cacciata a squadre comporta, ad ogni effetto, l'utilizzo di una giornata di caccia che deve essere annotata sul tesserino regionale.

I cani impiegati dovranno essere gestiti in modo tale da limitare, per quanto possibile, il disturbo alle altre specie di fauna selvatica presenti nell'area di caccia. Qualora i cani inseguano selvatici di

specie diversa la girata va immediatamente sospesa sino al pieno recupero del controllo dei cani. All'inizio della stagione venatoria ogni squadra ammessa deve essere dotata di "registro di caccia" suddiviso per giornate.

Il registro nel corso della cacciata deve essere sempre in possesso del caposquadra e sempre disponibile per ogni controllo e dovrà essere compilato in ogni sua parte dal caposquadra o dal vice.

Il registro dovrà essere riconsegnato presso la sede dell'A.T.C. entro 15 giorni dalla data di chiusura della caccia al cinghiale.

REQUISITI E COMPITI DEL CAPOSQUADRA

Il caposquadra o i suoi vice devono essere cacciatori in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, o aver partecipato a un periodo di formazione, organizzato dai Comitati di gestione non superiore alle 6 ore e svolti da tecnici faunistici esperti nella gestione del cinghiale, che illustri la biologia e gestione del cinghiale, il suo riconoscimento in natura, biometria e metodi di raccolta dei dati biometrici, tecniche di controllo della specie.

Il caposquadra o i suoi vice (che nel corso della stagione venatoria possono essere sostituiti, comunicandolo tempestivamente all'A.T.C., solo per cause di forza maggiore) non devono essere incorsi nelle infrazioni di cui agli art. 30 e 31 della legge 157/1992 o in quelle dell'art. 40 della L.R. 5/2012, per le due annate precedenti alla designazione.

Il caposquadra o, in sua assenza, un suo vice, deve sempre essere presente durante lo svolgimento della cacciata garantendone il regolare svolgimento ed adempiendo alle formalità previste dalle presenti linee guida e da ogni altra disposizione emanata dal Comitato di gestione.

Il Caposquadra deve assolvere i seguenti compiti:

- a) annotare, prima di ogni giornata di caccia nel registro di caccia al cinghiale i nominativi dei partecipanti e verificare che siano regolarmente iscritti nel registro degli aventi diritto;
- b) al termine della giornata di caccia deve redigere e controfirmare il registro giornaliero dove verranno riportati tutti i dati richiesti.

In caso di mancato adempimento ai compiti di cui al punto precedente da parte di un caposquadra, il Comitato di gestione può revocarne l'incarico e procedere alla sua sostituzione.

PARTECIPAZIONI OCCASIONALI

Il caposquadra potrà richiedere all'A.T.C., almeno entro le 24 ore precedenti la cacciata, l'ammissione occasionale di cacciatori, fino ad un massimo di **2** per cacciata.

I partecipanti occasionali concorrono alla formazione del numero massimo di cacciatori per lo svolgimento della cacciata (consistenza effettiva).

Anche i partecipanti occasionali debbono essere annotati, come invitati, sul registro di caccia prima dell'inizio della cacciata.

DIVIETI APPLICABILI

Fermo restando i divieti previsti dalla legge 157/92 e dalla L.R. 5/2012, nelle zone ricadenti nella disciplina di cui al presente atto, è vietato:

- a) detenere ed usare munizione spezzata in tutta la giornata in cui si effettua la girata ;
- b) abbattere, per tutta la giornata in cui si effettua la girata, un capo diverso dal cinghiale;
- c) esercitare la caccia al cinghiale a squadre senza il caposquadra o un suo sostituto;
- d) esercitare la caccia al cinghiale in forma singola in presenza di una squadra che abbia in atto una girata;
- e) esercitare la caccia al cinghiale con il fucile ad anima rigata;

f) inseguire o abbattere il cinghiale fuori dall'area autorizzata, anche se scovato e ferito nella propria zona di competenza; è ammesso solamente il recupero dei capi con fucile scarico e in custodia. Il capo ferito deve essere recuperato dal caposquadra, coadiuvato da non più di un cacciatore, previo accordo con l'altra squadra operante nella zona limitrofa, se presente. Qualora il capo ferito trovi rifugio all'interno di aree protette o di istituti di protezione provinciale il relativo recupero deve avvenire in presenza del rispettivo personale dell'ente di gestione. Per le violazioni delle presenti disposizioni si applica, ove non sia già prevista specifica sanzione, la sanzione amministrativa di cui all'art. 40, comma 4, lett. dd) della l.r. 5/2012

DISPOSIZIONI FINALI

Per tutti i capi abbattuti dovrà essere consegnato all'A.T.C. un campione per i controlli sanitari previsti dalla normativa vigente.